

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 1994¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 17 marzo 1972²⁾ che promuove la ginnastica e lo sport è modificata come segue:

Art. 1 frase introduttiva e lett. c

... A questo scopo la Confederazione:

- c. sostiene le associazioni civili ginniche e sportive, altre organizzazioni che si occupano di sport, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

Titolo prima dell'art. 10

IV. Associazioni civili di ginnastica e sport, altre organizzazioni sportive e manifestazioni sportive

Art. 10 cpv. 3

³ Può inoltre sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive d'importanza mondiale o paneuropea, sempre che i Cantoni vi partecipino con un contributo di importo almeno doppio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁾ FF 1994 V 129

²⁾ RS 415.0

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Il presidente: Küchler

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

Il presidente: Claude Frey

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994¹⁾

Termine di referendum: 27 marzo 1995

7032

¹⁾ FF 1994 V 1021

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport Modificazione del 16 dicembre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1994
Date	
Data	
Seite	1021-1022
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 019

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.